



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°137 CSAT 07 del 30 ottobre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 30 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 9/A

POL. D. ACQUEDOLCESE NEBRODI (ME) avverso ammenda €. 750,00.

Campionato di Promozione, gir. B – Gara POL. D. Acquedolcese Nebrodi/Cephaledium del 06/10/2018 .

C.U. n. 106 del 10/10/2018.

Con appello ritualmente proposto, la POL. D. Acquedolcese Nebrodi impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento, ovvero, in subordine, sollecitando un complessivo riesame dei fatti di gara, tendente ad una rideterminazione in melius.

L'appellante, in particolare, ritiene che non sussistano i presupposti per l'attribuzione di responsabilità, anche in ragione della mancata identificazione del soggetto autore delle gravi condotte irrispettose, minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale.

In aggiunta, la reclamante deduce comunque un asserito difetto di proporzione tra i fatti stessi e la sanzione irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che i sostenitori della reclamante, durante tutto lo svolgimento della gara, minacciavano ed insultavano la terna arbitrale, ed in particolare l'assistente arbitrale n. 1, anche attinto da sputi e pietre di piccole dimensioni, nonché colpito ad una gamba da uno dei palloni che, a partire dal 35' del secondo tempo, venivano lanciati sul terreno di gioco dai medesimi sostenitori.

In aggiunta, durante l'intervallo, e successivamente a fine gara, un soggetto non identificato insultava e minacciava ripetutamente la terna arbitrale, riuscendo dapprima ad introdursi a forza nello spogliatoio dell'arbitro, e successivamente tentando l'aggressione fisica, in due diverse occasioni, senza riuscire anche per l'intervento del dirigente accompagnatore ufficiale della società appellante.

Nel prosieguo, sempre a fine gara, il medesimo sostenitore non identificato attendeva la terna arbitrale fuori dall'impianto di gioco, ove, nonostante un ulteriore intervento dei dirigenti della società appellante, reiterava le condotte minacciose, anche inseguendo l'autovettura del direttore di gara per circa due chilometri.

Così riassunti i fatti, il Collegio ritiene che il proposto appello non possa trovare accoglimento, poiché le censure inerenti alla responsabilità della società non sono fondate, avendo il Giudice Sportivo fatto corretta applicazione dell'art. 4, commi 3 e 4, C.G.S., nonché dell'art. 14 C.G.S.

Nel caso di specie, infatti, il soggetto non identificato appare univocamente riconducibile all'odierna appellante (quantomeno come sostenitore), considerato che risulta dagli atti ufficiali che costui indossasse una polo recante il logo della società, oltre ad essere stato personalmente riconosciuto dal dirigente accompagnatore ufficiale della Polisportiva Acquedolcese Nebrodi, il quale, all'atto di allontanarlo una prima volta dallo spogliatoio

dell'arbitro, lo chiamava per nome (vedasi supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara).

Quest'ultima circostanza, in particolare, appare assai rilevante, contribuendo a dimostrare che, nella presente ipotesi, non ricorre alcuna delle circostanze esimenti e attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S.

L'odierna appellante, infatti, non ha introdotto al riguardo alcun elemento significativo; al contrario, sono gli stessi atti ufficiali ad escludere apertamente la sussistenza di alcune delle circostanze previste dalla disposizione, considerato, ad esempio, che la società non ha contribuito in alcun modo ad identificare il sostenitore minaccioso, nonostante costui sia stato chiamato per nome dal dirigente accompagnatore ufficiale (art. 13, comma 1, lett. b C.G.S.), né risulta aver posto in essere alcuna opera di sensibilizzazione, durante la gara, per indurre il pubblico presente a non reiterare le molteplici manifestazioni di intemperanza (art. 13, comma 1, lettere c e d, C.G.S.).

Quanto sopra dimostra apertamente che le sanzioni irrogate alla società sono proporzionate alla pervasività dei fatti accaduti, anche tenuto conto che il già citato art. 14 C.G.S., al comma secondo, prevede, *“per i fatti previsti dal comma 1° della medesima disposizione, ove siano coinvolte società, la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00”, peraltro facendo salve “le altre sanzioni applicabili” (nessuna delle quali irrogata nel caso di specie).*

Appare evidente, pertanto, che la sanzione impugnata, inflitta nella misura di € 750,00, risulta assai vicina al minimo edittale, e non appare suscettibile di alcuna riduzione, alla luce delle evidenze fattuali e giuridiche emerse in giudizio.

Non può non rilevarsi, sotto altro profilo, l'inconducenza dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, invocati dalla società appellante in questa sede di gravame.

Quanto al lodo T.N.A.S. Benevento Calcio contro F.I.G.C. del 20/01/2012, si evidenzia che lo stesso detta principi relativi alla ben diversa ipotesi di responsabilità oggettiva susseguente ad illecito sportivo (art. 7 C.G.S.). Nonostante la non sovrapposibilità delle fattispecie, la giurisdizione sportiva di legittimità ribadisce comunque, anche in tale occasione, *“la rilevanza, non solo dogmatica, della categoria della responsabilità oggettiva delle Società, così come ricavabile, in termini generali, dall'art. 4 comma 2 del C.G.S.”.*

Alla luce di tale premessa, il T.N.A.S. afferma la responsabilità oggettiva della società, censurando solamente nel quantum le sanzioni inflitte, il che appare irrilevante nel caso di specie, stante la già scrutinata congruità e proporzionalità dell'ammenda irrogata.

Non conduce a diverse conclusioni l'analisi del lodo T.N.A.S. Ascoli Calcio contro F.I.G.C. del 06/12/2011, anch'esso avente ad oggetto un'ipotesi di illecito sportivo. In questo caso, infatti, la decisione appare ancora più chiara della precedente nella riaffermazione dell'ammissibilità della responsabilità oggettiva *“è giocoforza concludere per l'ineliminabile configurabilità, in senso assoluto, dell'istituto della responsabilità oggettiva in ambito sportivo e per la sua inevitabile applicabilità al caso concreto, ricorrendone tutti i requisiti previsti dal C.G.S.”.* Anche in tal caso il fulcro della decisione riguarda unicamente la quantificazione della sanzione irrogata, senza che alcuno dei principi di diritto ivi sanciti risulti concretamente violato nell'odierna ipotesi.

La prospettazione offerta in questa sede d'appello, pertanto, non introducendo alcun nuovo elemento che escluda od attenui la responsabilità della società, risulta inidonea a determinare una qualsiasi mitigazione delle sanzioni inflitte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 11/A

APD RG (SR) avverso omologazione risultato gara.

Campionato di Promozione, gir. D, Gara Real Siracusa Belvedere/APD RG del 14/10/2018.

C.U. n. 118 del 17/10/2018.

Con appello pervenuto a mezzo E-Mail e Fax in data 27/10/2018 la odierna reclamante chiede che le venga assegnata gara vinta per 0-3 per avere la consorella utilizzato nel corso della gara il calciatore Porchia Domenico, come da distinta gara allegata, il quale risulta essere stato squalificato, ai sensi dell'art. 32sexies del C.G.S., a mesi uno e giorni dieci giusto quanto pubblicato sul C.U. della F.I.G.C. n.80/aa del 01/10/2018 poi riportato anche sul C.U. n.136 del 26/10/2018 di questo Comitato Regionale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur rilevando la irrivalenza del reclamo proposto per la prima volta a questa Corte senza che la reclamante avesse provveduto ad impugnare il risultato gara dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale a cui si dovrebbero rimettere gli atti, ritiene, per il principio della *"ragion più liquida"* di esaminarlo e, conseguentemente, dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 46 commi 3 e 6 del C.G.S. i quali prevedono che *"i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa"*. Per cui, prosegue la normativa, *"decorso inutilmente il termine, la partecipazione a gara di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo comporta solamente sanzioni a carico della società e del tesserato"*.

Consequentemente gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di propria competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI